

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 1

del 10.01.2008

PREC433/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Comune di Ottaviano – realizzazione di un sistema di videosorveglianza. S.A. Comune di Ottaviano.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 25 luglio 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Ottaviano ha richiesto un parere in ordine alle determinazioni da adottare nei confronti di alcuni partecipanti alla procedura di gara di cui in oggetto, che hanno consegnato il plico contenente l'offerta in maniera difforme a quanto previsto dalla documentazione di gara.

In particolare, l'amministrazione comunale rappresenta quanto segue: la ditta La Dinamica S.r.l. ha consegnato il plico direttamente a mano al protocollo generale dell'Ente; la ditta Marsa Sicurezza snc ha inviato il plico con posta prioritaria; la ditta Selcom s.r.l. ha presentato il plico con posta celere.

Infine l'amministrazione istante espone che la ditta Sistemi di Sicurezza Morando ha presentato il plico carente o mancante di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la ditta Sistemi di Sicurezza Morando Stazione ha replicato di aver ottemperato esattamente e conformemente a quanto richiesto nel bando di gara, sigillando il plico con ceralacca e apponendo le firme a scavalco.

Ritenuto in diritto

Il disciplinare della gara di specie al capo 1 "Recapito del plico" dispone espressamente quanto segue: *"Il plico contenente le buste della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all'Ufficio del Protocollo generale"*.

Pertanto le uniche modalità di invio dell'offerta previste, a pena di esclusione, dalla *lex specialis* di gara sono a mezzo raccomandata del servizio postale e a mezzo agenzia di recapito autorizzata.

Numerose pronunce del giudice amministrativo hanno ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante che impone un determinato mezzo per l'invio delle offerte, con esclusione di strumenti equipollenti, salvo che ciò non aggravi irragionevolmente gli oneri posti a carico dei partecipanti. In particolare il giudice amministrativo si è espresso nel senso di considerare illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara pubblica di appalto, adottato nei confronti di un'impresa che ha presentato l'offerta a mezzo di corriere privato, anziché a mezzo raccomandata postale, nel caso in cui la clausola del bando che impone la consegna dell'offerta solo a mezzo del servizio postale non sia accompagnata da espressioni tali da far intendere ai partecipanti, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sua mancata osservanza fosse tale da comportare l'inevitabile esclusione dalla gara (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 21 giugno 2006 n. 3703).

Nel caso di specie la previsione del disciplinare sopra riportata è chiara nell'aver previsto l'esclusione delle offerte in caso di trasmissione delle stesse con modalità difformi da quelle previste. Pertanto, risulta essere fuor dubbio che le offerte presentate a mano e trasmesse con posta prioritaria non possano essere considerate in linea con quanto disposto dal disciplinare di gara.

In ordine all'offerta presentata con posta celere questa Autorità si è già occupata in passato (si veda il parere n. 74/2007), affermando che la possibilità per i concorrenti, di avvalersi del servizio di posta celere comporta il riconoscimento, da parte della Stazione appaltante, dell'utilizzo di corrieri, tenuto conto che detto servizio è stato esternalizzato dalle Poste Italiane s.p.a. alla S.D.A., corriere espresso.

Pertanto l'offerta pervenuta mediante posta celere con corrieri, essendo tale possibilità prevista nel disciplinare (attraverso agenzie di recapito autorizzate), è da considerarsi ammissibile.

Infine per quanto riguarda la ditta che ha presentato il plico carente o mancante di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, essendo su tale questione presenti due versioni discordanti, questa Autorità non ha elementi per pronunciarsi in merito, se non nell'evidenziare che il punto 2.3 del capo 1 del disciplinare di gara prevede che *“i lembi di chiusura del plico di invio e delle buste interne devono essere incollati, sigillati, con ceralacca recante una controfirma o una sigla autografa”*.

Tutto quanto sopra evidenziato,

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- le offerte trasmesse in maniera difforme a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara siano da escludere dalla procedura di gara.

Il Consigliere Relatore

Alessandro Botto

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 gennaio 2008